

CONSIGLIO DEI MINISTRI/ Il dlgs riscrive le regole della fiscalità internazionale

Costi black list, limite normale

Deducibilità per i servizi acquistati con il nuovo valore

DI VALERIO STROPPA

I costi black list diventano deducibili, entro il limite del valore normale dei beni e servizi acquistati. Per le operazioni effettuate con fornitori domiciliati in paesi non collaborativi si applicherà cioè lo stesso criterio di valutazione che è alla base del transfer pricing. Non ci sarà più la necessità di dover provare che l'impresa estera svolga prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ma sarà sufficiente che le transazioni abbiano avuto concreta esecuzione. Novità in arrivo pure per il regime delle controllate estere (Cfc), regolato dall'articolo 167 del Tuir. Viene eliminato l'obbligo di interpello disapplicativo, ma il contribuente potrà scegliere se richiedere

comunque in via preventiva il parere dell'Agenzia delle entrate, oppure riservarsi di esibire le esimenti in fase di eventuale controllo. È quanto prevede il dlgs sull'internazionalizzazione delle imprese, approvato ieri in via preliminare dal consiglio dei ministri in attuazione della legge delega n. 23/2014.

Molteplici i profili di intervento messi in campo dall'esecutivo. A cominciare dal tax credit per le imposte pagate all'estero (articolo 165 del Tuir). Per eliminare le attuali disparità di trattamento, vengono estese a tutti i contribuenti le disposizioni oggi destinate solo ai redditi prodotti fuori dall'Italia tramite una stabile organizzazione: la detraibilità di quanto pagato all'estero è accordata anche se i versamenti a titolo defini-

tivo avvengono entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo; inoltre ci sarà la possibilità di riportare avanti e indietro nel tempo le eccedenze di imposta estera rispetto all'imposta italiana.

Le modifiche riguardano pure il reddito d'impresa di chi opera a livello domestico: dal consolidato nazionale agli interessi passivi, dalle perdite su crediti alle spese di rappresentanza. Queste ultime dal 2016 vedranno elevarsi le soglie di deducibilità. Un intervento, spiega la relazione tecnica al provvedimento, che comporterà un maggiore importo di deducibile di circa 101 milioni di euro, con un conseguente calo di gettito Ires a regime di 23,4 milioni annui.

—© Riproduzione riservata—



Decreto internazionalizzazione: tutte le novità

<i>Ruling</i>	Abrogata l'attuale disciplina del ruling (art. 9 del dl n. 269/2003), modificata e trasferita all'interno delle norme sull'accertamento (dpr n. 600/1973). Gli accordi potranno ancora riguardare transfer pricing, stabili organizzazioni, flussi finanziari infragruppo (dividendi, interessi, royalties) e saranno validi per cinque anni. Possibilità di applicazione retroattiva se l'accordo deriva da una procedura amichevole conclusa con un altro stato.
<i>Interpello nuovi investimenti</i>	In aggiunta al nuovo ruling, c'è la possibilità di ottenere una consulenza avanzata da parte del fisco per le imprese che intendono effettuare investimenti in Italia per almeno 30 milioni di euro. L' <u>Agenzia delle entrate</u> risponderà in merito al trattamento tributario dell'intero business plan, anche per quanto riguarda eventuali operazioni elusive, regole Cfc, regime Pex, etc. L'Agenzia risponderà entro 120 giorni (prorogabili di ulteriori 90) e l'esito sarà vincolante per gli uffici per tutta la durata del piano di investimento.
<i>Dividendi black list</i>	Modificata la tassazione dei dividendi provenienti da paradisi fiscali per contribuenti persone fisiche e giuridiche (articoli 47 e 68 del Tuir). L'imponibilità al 100% viene limitata ai casi in cui il socio detenga una partecipazione diretta in una società black list oppure, in caso di partecipazione indiretta, sia titolare di una quota di controllo in una società intermedia non black list (italiana o estera), che riceve i dividendi.
<i>Interessi passivi</i>	Restyling anche per la disciplina degli interessi passivi prevista dall'articolo 96 del Tuir. Nel calcolo del Rol vengono inclusi anche i dividendi provenienti dalle società controllate estere. Eliminata la previsione che consente di calcolare il limite degli interessi deducibili includendo virtualmente nel consolidato nazionale anche le controllate estere (in modo da poter tener conto anche del Rol di tali società).
<i>Costi black list</i>	Con una modifica all'articolo 110, comma 10 del Tuir i costi black list vengono resi deducibili entro il limite del valore normale dei beni o servizi acquistate (sempre che le operazioni abbiano avuto concreta esecuzione). Eliminata la «prima esimente», ossia la norma che subordinava la deducibilità dei costi black list alla dimostrazione che il fornitore estero svolgesse prevalentemente un'attività commerciale effettiva.
<i>Consolidato nazionale</i>	Gli articoli 117 e seguenti del Tuir vengono adattati ad alcune sentenze della Corte di giustizia. Stop alla norma che consente la tassazione di gruppo a un soggetto estero solo se questo possiede una stabile organizzazione in Italia nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna società controllata. Le società «sorelle» (italiana + stabile organizzazione in un altro paese Ue) potranno così accedere al consolidato senza più limiti «geografici».
<i>Stabili organizzazioni in Italia</i>	La disciplina viene adeguata agli orientamenti Ocse, con la modifica degli articoli 151, 152 e 153 del Tuir e l'abrogazione dell'articolo 154. Il reddito della stabile organizzazione sarà formato soltanto dai redditi prodotti in Italia, esclusi quelli esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva. Stop quindi al principio della «forza di attrazione» della stabile organizzazione, contrario agli orientamenti Ocse e vietato dalle Convenzioni.
<i>Controlled foreign companies (Cfc)</i>	Cambia il regime Cfc. Eliminato l'obbligo di interpello disapplicativo, che diventa facoltativo. Il contribuente potrà scegliere se documentare le esimenti in via preventiva oppure in fase di un eventuale controllo. In caso di verifica, prima di emettere l'accertamento l'ufficio dovrà garantire all'impresa almeno 90 giorni per presentare le prove. Meccanismi di calcolo dei redditi esteri allineati a quelli previsti per le imprese residenti.

<i>Spese di rappresentanza</i>	A partire dal 2016 arrivano nuovi limiti per la deducibilità delle spese di rappresentanza delle imprese: 1,5% dei ricavi fino a 10 milioni di euro, 0,6% dei ricavi tra i 10 e i 50 milioni di euro, 0,4% dei ricavi per la parte eccedente i 50 milioni. Un decreto del Mef potrà modificare le nuove soglie, come pure elevare il limite di valore dei beni distribuiti gratuitamente (attualmente pari a 50 euro).
<i>Nuova «white list»</i>	Viene abrogato l'articolo 168-bis del Tuir, dal momento che la «white list» citata dalla norma non è mai stata emanata. Sparisce quindi il criterio del tax rate «sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia» per l'individuazione degli stati collaborativi. Il Mef dovrà emanare una nuova lista dei paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni, con riferimento soltanto a questo criterio.
<i>Exit tax</i>	La possibilità di sospendere la riscossione dell'exit tax per le imprese che trasferiscono la propria sede in un altro paese Ue viene estesa anche ai casi di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti).
<i>Trasferimento di residenza in Italia</i>	Nuove regole per le imprese residenti all'estero che si trasferiscono in Italia. In via generale, il fisco riconoscerà il valore normale delle attività e passività trasferite, anche in assenza dell'applicazione di un'exit tax da parte dello stato di provenienza (purché white list). Se lo stato di origine è black list, il costo degli attivi fiscalmente riconosciuto sarà il minore tra costo di acquisto, valore di bilancio o valore normale (e il maggiore tra questi per le passività), salvo diversi accordi da assumere in sede di ruling. Norme applicabili anche ai casi di esteroinvestizione.
<i>Perdite su crediti</i>	Modificato e uniformato il regime fiscale Ires delle rinunce a crediti da parte dei soci, a prescindere dalle modalità dell'operazione o dai principi contabili utilizzati dai soggetti coinvolti: il fisco considererà come «apporto» la sola parte di rinuncia che corrisponde al valore fiscalmente riconosciuto del credito.
<i>Branch exemption</i>	Arriva la possibilità per l'impresa residente in Italia di optare per l'irrelevanza fiscale di utili e perdite realizzate dalle proprie stabili organizzazioni all'estero. La scelta irrevocabile e comporta l'applicazione delle regole Cfc per le stabili organizzazioni situate in paesi black list (salvo prova delle specifiche esimenti).
<i>Tax credit imposte estere</i>	Con una modifica all'articolo 165 del Tuir, vengono estese a tutti i contribuenti le norme sulla detraibilità delle imposte pagate all'estero e la possibilità di riporto in avanti e indietro delle eccedenze del credito estero rispetto all'imposta italiana. Disciplina ampliata a tutte le imposte, incluse quelle non citate dalle convenzioni, purché afferenti al reddito.